



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 novembre 2022  
(OR. en)

14096/22

**LIMITE**

**CORLX 996  
CFSP/PESC 1433  
CONUN 255  
CODUN 49  
CONOP 113  
COTER 257  
COARM 218**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sul sostegno dell'Unione all'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza

---

**DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO**

del ...

**sul sostegno dell'Unione all'attuazione di un progetto di promozione  
dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 mette in evidenza che l'Unione intensificherà il proprio contributo alla sicurezza collettiva.
- (2) Nella strategia dell'Unione del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni (SALW) dal titolo "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini", è precisato che l'Unione si avvarrà degli strumenti pertinenti per sostenere la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi, atta a rendere sicure le SALW e le relative munizioni e a ridurre il rischio di sviamento. Inoltre, nelle conclusioni sull'adozione di tale strategia, il Consiglio ha rilevato l'evoluzione del contesto di sicurezza, inclusa la minaccia del *terrorismo* all'interno dell'Unione, e gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte a tale minaccia.
- (3) Nella comunicazione della Commissione del 2018, dal titolo "L'intelligenza artificiale per l'Europa" è precisato che il principio guida di tutto il sostegno alla ricerca collegata all'intelligenza artificiale (IA) sarà lo sviluppo di un'"IA responsabile". È precisato inoltre che, data la facilità con cui l'IA è commercializzata internazionalmente, in tale campo possono essere sostenibili solo soluzioni a livello mondiale, e che l'Unione promuoverà l'uso dell'IA, e delle tecnologie in generale, per contribuire a risolvere le sfide globali, sostenere l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

- (4) In occasione del vertice mondiale del 2019 "AI for Good", il segretario generale delle Nazioni Unite ha osservato che, se vogliamo sfruttare i benefici dell'IA e affrontare i rischi, dobbiamo tutti collaborare — governi, industria, mondo accademico e società civile — per sviluppare quadri e sistemi che favoriscano l'innovazione responsabile.
- (5) L'Unione intende contribuire allo sviluppo di un'"IA responsabile", alla sicurezza collettiva e alla possibilità di beneficiare delle opportunità offerte dall'IA per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché affrontare le sfide che l'IA rappresenta per e la pace e la sicurezza.
- (6) L'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## *Articolo 1*

1. In vista dell'attuazione della "strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea" e tenendo conto della strategia dell'Unione contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" nonché della comunicazione della Commissione dal titolo " L'intelligenza artificiale per l'Europa", l'Unione sostiene l'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza.
2. Le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione perseguono l'obiettivo specifico di sostenere un maggiore impegno della comunità civile dell'intelligenza artificiale (IA) nell'attenuare i rischi che lo sviamento e l'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA da parte di attori irresponsabili possono comportare per la pace e la sicurezza internazionali:
  - generando una maggiore comprensione del modo in cui le decisioni nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione in materia di IA possono incidere sui rischi di sviamento e uso improprio e generare a loro volta rischi o opportunità per la pace e la sicurezza;

- promuovendo processi, metodi e strumenti di innovazione responsabile che possano contribuire a garantire l'applicazione pacifica delle innovazioni civili e la diffusione responsabile delle conoscenze in materia di IA. A tal fine, il progetto sosterrà attività di sviluppo di capacità, di ricerca e di coinvolgimento che: rafforzano la capacità nell'ambito della comunità civile mondiale dell'IA di includere e affrontare i rischi per la pace e la sicurezza derivanti dallo sviamento e dall'uso improprio dell'IA civile da parte di attori irresponsabili mediante processi di innovazione responsabile e rafforzano il collegamento tra gli sforzi di attenuazione dei rischi nell'IA responsabile in ambito civile e quelli già in corso nella comunità del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione a livello intergovernativo.
3. Il progetto e le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono volte a stabilire nuove norme, principi o regolamentazioni, né a intervenire altrimenti in settori di competenza degli Stati membri. L'intenzione è invece di sviluppare sforzi di innovazione civile responsabile al fine di includere i rischi per la pace e la sicurezza derivanti dallo sviamento e dall'uso improprio dell'IA civile da parte di attori irresponsabili e di fornire informazioni sui pertinenti sforzi intergovernativi esistenti.
  4. Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell'allegato.

## *Articolo 2*

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), sostenuto dall'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI).
3. L'UNODA, sostenuto dal SIPRI, svolge le sue funzioni sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tale scopo, quest'ultimo definisce le modalità necessarie con l'UNODA e con il SIPRI.

## *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 1 782 285,71EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l'UNODA. Tale accordo di contributo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di contributo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione di tale accordo.

#### *Articolo 4*

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni trimestrali congiunte stilate dall'UNODA e dal SIPRI. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di contributo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, la presente decisione cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale *termine*.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

**ALLEGATO**

[...]

---

